

G. 3/1/75

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 24 del 4.3.1975 -
Procedure ed Organi della Programmazione

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 24 del 4.3.1975 - Procedure ed Organi della Programmazione".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Il piano di sviluppo economico ed il piano di assetto del territorio, approvati - in una con i conseguenti provvedimenti normativi di attuazione - dal Consiglio regionale, hanno efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per la Regione, gli Enti e le Aziende direttamente o indirettamente dipendenti dalla Regione o ad essa comunque collegati, gli Enti locali per le materie delegate dalla Regione.

Il piano di sviluppo economico ed il piano di assetto del territorio danno l'indirizzo per le attività proprie degli Enti locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a partecipazione pubblica e dei privati.

Il piano di sviluppo economico non può riferirsi ad un periodo inferiore al triennio.

Art. 2

Il secondo e il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1975, n. 24 sono soppressi e vengono così sostituiti:

"La Giunta deve sottoporre al Consiglio regionale il piano di assetto del territorio insieme con il piano di sviluppo economico e regionale.

I piani settoriali di intervento debbono essere articolati sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo".

Art. 3

Al fine di assicurare il miglior coordinamento tra il Consiglio regionale e la Giunta, è costituito presso il Consiglio regionale il Comitato consiliare per il piano con il compito di esprimere pareri su tutte le questioni riguardanti la programmazione e di promuovere, d'intesa con l'Assessore alla programmazione, consultazioni con gli Enti locali e le forze sociali per realizzare la più ampia partecipazione al processo di programmazione.

Il Comitato ha, altresì, il compito di esaminare e vagliare i documenti predisposti dalla Giunta regionale relativi al piano di sviluppo economico, al piano di assetto del territorio, ai piani settoriali di intervento nonché alle relazioni di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 4.3.1975 n. 24 e di esprimere parere al riguardo alla Giunta e al Consiglio regionale.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 4

Il Comitato consiliare per il piano è costituito dal Presidente, dai Presidenti delle Commissioni consiliari, dall'Assessore alla Programmazione e da un assessore per ciascun dipartimento designato dalla Giunta nonchè dai Capi Gruppo o loro delegati.

Gli assessori regionali di cui al primo comma hanno voto consultivo.

Gli altri assessori partecipano alle riunioni del Comitato allorchè si discutono problemi di loro competenza.

Art. 5

Il Presidente del Comitato viene eletto a maggioranza dal Comitato tra i Consiglieri regionali.

Il Presidente del Comitato partecipa alle consultazioni degli Enti locali e delle forze sociali promosse dall'Assessore alla Programmazione, nell'ambito delle direttive del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5 della legge 4.3.1975, n. 24.

Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di apposito ufficio con personale del Consiglio regionale nell'ambito del contingente allo stesso assegnato e, per il tramite dell'Assessore alla Programmazione, utilizza gli uffici e gli strumenti della programmazione.

Art. 6

L'art. 11 della legge 4.3.1975, n. 24 è soppresso e viene così sostituito:

"E' costituito presso la Giunta regionale il Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione regionale con il compito di predisporre, anche in termini di ipotesi alternative, le linee direttrici del piano di sviluppo economico e del piano di assetto del territorio nonchè dei programmi di intervento settoriale.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha altresì il compito di approfondire l'impostazione metodologica dei lavori di formazione, aggiornamento e verifica dei piani e di esprimere parere sulle leggi regionali di rilevanza per la programmazione economica e per la pianificazione territoriale e sulle politiche nazionali di carattere ordinario e straordinario nonchè sui rapporti di consulenza da stipularsi, anche in via continuativa, con gli Istituti universitari, Enti o singoli esperti concorrenti specifici lavori, di indagine, ricerca, progettazione, rilevazione ed elaborazione dei dati, attinenti la programmazione economica e la pianificazione territoriale".

Art. 7

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 9 esperti di riconosciuta competenza nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Programmazione.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Gli esperti nominati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nella nomina degli esperti devono essere assicurate, prioritariamente ed in modo distinto e complementare, competenze tecnico-scientifiche per le seguenti aree: 1) area economico-sociale generale e settoriale; 2) area urbanistico-territoriale; 3) area metodologico-statistica.

Il Comitato Tecnico Scientifico, del quale fanno parte di diritto il presidente del Comitato consiliare per il piano, il Presidente della I Commissione consiliare ed il Coordinatore del Settore Programmazione, è presieduto dall'Assessore alla Programmazione o, in sua vece, dal Presidente del Comitato consiliare per il piano.

Gli altri coordinatori di settore, su richiesta del Presidente, possono di volta in volta e per le materie ricadenti nel settore di competenza partecipare alla riunione del Comitato.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta al mese.

Ai servizi di segreteria del Comitato si provvede con il personale del settore Programmazione.

Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, viene determinata la misura dei compensi spettanti agli esperti componenti il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 8

L'art. 12 della legge 4.3.1975, n. 24 è integrato con il seguente comma: "Per garantire alla Regione supporti tecnici permanenti atti a fornire servizi continuativi per quanto riguarda la conoscenza della realtà economica e sociale ai fini di programmazione, la Regione provvederà a redigere un piano regionale per la ricerca e per le applicazioni informatiche, per la ricerca economica e per l'informazione socio-statistica".

Art. 9

Il Settore Programmazione è articolato nei seguenti uffici:

Ufficio del programma e attuazione del piano, con il compito di curare l'impostazione del piano di sviluppo economico e del piano di assetto del territorio, effettuare le operazioni di analisi e di verifica e provvedere alle eventuali modifiche.

L'Ufficio del Programma cura il coordinamento della programmazione regionale con quella nazionale. L'Ufficio del Programma cura, altresì, il coordinamento dell'intervento straordinario e comunitario con quello ordinario; nonchè ha il compito di seguire, anche attraverso i dipartimenti, la rispondenza dell'azione dei diversi comparti dell'attività regionale alle indicazioni dei documenti programmatici;

Ufficio del bilancio e dei rapporti con la realtà regionale, con il compito di provvedere alle necessarie analisi qualitative e quantitative per le relazioni di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 4.3.1975, n. 24 nonchè di curare il collegamento con gli Enti locali, le forze sociali e culturali della collettività regionale in attuazione delle direttive del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4.3.1975, n. 24, provvedendo alla raccolta e organica sistemazione di tutte le proposte, indicazioni ed osservazioni;

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Ufficio statistico, con il compito di raccogliere, sistematizzare ed elaborare gli indicatori economici e sociali relativi all'attività di programmazione globale e settoriale;

Ufficio acque ed energia, con il compito di studio e di analisi dei problemi delle acque e di predisposizione dei programmi di intervento in ordine al reperimento, alla tutela e all'uso delle risorse idriche anche non convenzionali; nonchè di individuare i fabbisogni di energia, predisporre le proposte di intervento con riferimento alle fonti alternative e di seguire la realizzazione del progetto regionale di metanizzazione.

Art. 10

L'art. 14 della L.R. 4.3.1975, n. 24 è soppresso e viene così sostituito:

L'organico del personale dirigente del settore programmazione è costituito dal personale della Regione inquadrato nei ruoli regionali ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della L.R. 7.6.1975, n. 52, dal personale della Regione inquadrato nei ruoli regionali ai sensi dell'art. 16 della L.R. 4.3.1975, n. 24, dal personale inquadrato nei ruoli regionali ed in servizio presso il Settore Programmazione alla data del 31 dicembre 1978 che abbia svolto prevalentemente attività di studio e ricerca, nonchè da altre sei unità di cui due statistici, un econometrico, un urbanista, un agronomo ed un ingegnere sistemista, ammessi con apposito concorso.

Il personale di cui al precedente comma ha diritto alla qualifica di VII livello retributivo e funzionale di cui alla L.R. 25.3.1974, n. 18 decorrente dalla data di inquadramento nei ruoli regionali e non può essere addetto a mansioni che non siano specifiche della programmazione.

Art. 11

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nelle disponibilità del bilancio pluriennale alle voci A.2.c. - Funzionamento organi regionali e C.1. - Funzionamento uffici, approvato con L.R. n. 14 del 6.2.1979 - art. 4.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico a corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte**

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Galatone**